

Condizioni generali (CG) dell'assicurazione di cose All Risks

Edizione 09.2021

Sommario

Parte 1 Assicurazione di cose	2	H.2	Valutazione del danno e liquidazione del sinistro	6
A. Cose e spese assicurate / non assicurate	2	H.3	Procedura peritale	6
A.1 Beni mobili	2	H.4	Calcolo dell'indennizzo	6
A.2 Stabili	2	H.5	Pagamento dell'indennizzo	7
A.3 Altre cose	2	H.6	Garanzia del credito reale	7
A.4 Assicurazione previdenziale di nuovi rischi	2	H.7	Prescrizione	7
A.5 Cose speciali e spese	2	I. Obblighi		7
A.6 Cose non assicurate	2	I.1	Obblighi di diligenza	7
A.7 Cose speciali e spese non assicurate	2	I.2	Prescrizioni di sicurezza	7
A.8 Copertura DIC / DIL rispetto all'assicurazione cantonale incendio / eventi naturali	2	I.3	Violazione degli obblighi di diligenza	8
B. Estensione dell'assicurazione	3	J. Disposizioni generali		8
B.1 Rischi e danni assicurati	3	J.1	Aggravamento e diminuzione del rischio	8
B.2 Rischi e danni non assicurati	3	J.2	Cifra d'affari / utile lordo d'assicurazione provvisori	8
Parte 2 Assicurazione interruzione di esercizio	4	J.3	Cumulo di assicurazioni e coassicurazione	8
C. Rischi e danni assicurati	4	J.4	Rilevazione della situazione di rischio	8
C.1 Danni derivanti dall'interruzione d'esercizio	4	J.5	Diritto applicabile	8
C.2 Disposizioni di diritto pubblico	4	J.6	Foro competente	8
C.3 Danni da azioni reciproche	4	J.7	Notifiche	8
C.4 Danni di ripercussione	4	J.8	Polizze di coassicurazione	8
C.5 Ripercussioni da infrastrutture interattive	4	J.9	Protezione dei dati	8
D. Danni da interruzione di esercizio o incremento non assicurati	4	J.10	Autorità di vigilanza	8
D.1 Disposizioni di diritto pubblico	4	J.11	Rapporto con altre condizioni	8
D.2 Danni a persone e circostanze estranee	4	Parte 4 Definizioni		9
D.3 Ingrandimento o rinnovo dell'impianto	4	K.1	Incendio	9
D.4 Carenza di capitali	4	K.2	Eventi naturali	9
D.5 Danni di ripercussione e ripercussioni da infrastrutture interattive	4	K.3	Terremoti	9
E. Redditi e spese assicurati	4	K.4	Furto con scasso e rapina	9
E.1 Utile lordo d'assicurazione / perdita cifra d'affari	4	K.5	Furto semplice	9
E.2 Spese variabili	4	K.6	Danni d'acqua	9
E.3 Spese supplementari	4	K.7	Rottura di vetri	9
E.4 Spese speciali	4	K.8	Disordini interni	9
E.5 Redditi locativi e da licenze	4	K.9	Terrorismo	9
E.6 Sovvenzioni e contributi	4	K.10	Tecnica	9
E.7 Periodo di garanzia	4	K.11	Valore a nuovo	10
Parte 3 Disposizioni generali	5	K.12	Valore attuale	10
F. Durata dell'assicurazione	5	K.13	Prezzo di mercato	10
F.1 Inizio del contratto	5	K.14	Valore venale dei stabili	10
F.2 Durata et fine del contratto	5	K.15	Valore di demolizione di stabili	10
F.3 Cambiamento di proprietario	5	K.16	Danno parziale	10
F.4 Recesso in caso di sinistro	5	K.17	Danno totale	10
G. Premi	5	K.18	Valore di risarcimento	10
G.1 Premi	5	K.19	Rappresentanti	10
G.2 Modifica del contratto	5	K.20	Merci	10
H. Evento assicurato	5	K.21	Installazioni	10
H.1 Obblighi in caso di sinistro	5	K.22	Veicoli a motore	10
		K.23	Cose speciali e spese	10
		K.24	Altri beni	10
		K.25	Stabili	10

Parte 1 Assicurazione di cose

A. Cose e spese assicurate / non assicurate

Sono assicurati, se indicati nella polizza:

A.1 Beni mobili

Beni mobili di ogni tipo appartenenti al contraente e costituiti da:

A.1.1 merci

A.1.2 installazioni

A.1.3 proprietà di terzi, purché il contraente ne risponda legalmente o contrattualmente

A.1.4 veicoli a motore propri,

con e senza targa, nonché materiale rotabile ferroviario, se non altrimenti assicurato.

A.2 Stabili

Per la distinzione tra stabili e beni mobili, nei cantoni con assicurazione incendio stabili cantonale fanno fede le pertinenti normative cantonali, per gli altri stabili si applica il punto K.25.

A.3 Altre cose

Beni immobili che non sono edifici e che si trovano al di fuori di edifici appartenenti al contraente.

A.4 Assicurazione previdenziale di nuovi rischi

A.4.1 Beni mobili

Precauzionalmente sono assicurati nuove acquisizioni, estensioni ed aumenti di valore fino alla somma assicurativa accordata. In caso di sinistro viene sommata la somma assicurata della copertura precauzionale e quella dei beni mobili

A.4.2 Stabili

Precauzionalmente sono assicurati gli investimenti a valore aggiunto degli stabili nonché stabili aggiuntivi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fino ad un valore a nuovo massimo di CHF 20 milioni per ogni stabile. In caso di danno viene sommata la somma assicurata della copertura precauzionale e quella degli stabili assicurati.

Questa copertura non si applica agli stabili in costruzione prima del collaudo secondo le norme SIA.

A.4.3 Nuove società e siti

Nuove società fondate o acquistate in Svizzera o nel Liechtenstein nell'arco della validità contrattuale, al cui capitale societario l'assicurato partecipi almeno al 50% direttamente o indirettamente, e nuovi siti sono assicurati nel ambito di questo contratto fino al raggiungimento della cifra assicurativa stipulata (eccetto danni in seguito a terrorismo).

L'assicurazione di previdenza è valida nel ambito e nella misura di questo contratto assicurativo e fino al raggiungimento del indennizzo massimo pattuito. Assicurazioni a primo rischio sono coperte nel quadro delle somme assicurative e le prestazioni per esse concordate.

A.4.4 Obbligo di comunicazione

Il contraente effettua ogni anno entro sei mesi dopo la scadenza dell'anno assicurativo una dichiarazione alla Società.

– Le somme assicurate effettive per beni mobili e stabili tenendo conto di nuove acquisizioni e dei plus valori;

– le nuove società e siti nonché i relativi valori assicurativi (compresa la cifra d'affari o l'utile lordo d'assicurazione dell'ultimo anno d'affari delle nuove società). La Società ha retroattivamente diritto ad un corrispondente premio supplementare a partire dalla data di fondazione o data d'acquisizione.

Il contratto sarà adattato a seguito dell'avvenuta notifica. Se la dichiarazione non è stata effettuata nei termini, la copertura previdenziale è soppressa.

A.5 Cose speciali e spese

A.5.1 Effetti (comprese biciclette e ciclomotori) del personale, dei visitatori e degli ospiti

A.5.2 Valori pecuniari

A.5.3 Piantagioni circostanti

A.5.4 Veicoli a motore di terzi

A.5.5 Costi

A.6 Cose non assicurate

a) scavi di sbancamento, serbatoi, muri di sostegno, ponti, dighe, bacini portuali, canali, binari ferroviari (rotaie) e in-

frastruttura, dock, banchine e impianti di trivellazione, "off-shore property", pipeline al di fuori della proprietà assicurata;

b) sabbia e ghiaia;

c) discariche;

d) terreni e minerali ivi presenti, incluse le superfici boschive e ad uso agricolo;

e) gallerie, miniere e simili;

f) strade, vie e simili, incluse installazioni e impianti quali impianti di segnaletica, sistemi di illuminazione e di sorveglianza, barriere di sicurezza e barriere di protezione;

g) aeromobili, natanti, navicelle spaziali, satelliti ed altri corpi volanti;

h) animali e microrganismi;

i) vegetazione e colture;

j) oggetti, se da assicurare con gli istituti assicurativi in regime di monopolio.

A.7 Cose speciali e spese non assicurate

a) valori pecuniari, gioielli, orologi da polso e da tasca di ogni tipo, appartenenti al personale, ai visitatori e agli ospiti;

b) spese in relazione a danni corporali;

c) danni materiali e patrimoniali a terzi;

d) Costi in relazione a danni causati all'ambiente (tranne decontaminazione della terra e acqua per spegnere incendi sul fondo immobiliare proprio o in affitto sul quale si è verificato il danno);

e) spese per l'accertamento del danno;

f) spese per il mantenimento dell'attività aziendale;

g) spese che sarebbero emerse anche senza il danno, indipendentemente da quando sarebbero state sostenute;

h) spese per l'eliminazione di contaminazioni pregresse, indipendentemente da quando sarebbero state sostenute;

i) ripristino di dati che non sono riconducibili a un danno materiale;

j) aggravii di spesa per il ripristino di dati, se non si procede a un regolare backup dei dati e se le copie sono state distrutte insieme ai supporti originali dei dati;

k) spese di avvocato e giudiziarie;

l) spese di polizia e della protezione civile / vigili del fuoco, difesa chimica e difesa idrocarburi e di altri servizi di soccorso, se per legge queste non possono essere addebitate al contraente;

m) danni da gelo, grandine e pressione della neve a piante e colture.

A.8 Copertura DIC / DIL rispetto alle assicurazioni cantonali incendio / eventi naturali

Se convenuto nella polizza, vale:

Rischi assicurati

Per incendio ed danni della natura nei cantoni con assicurazione cantonale obbligatoria esiste copertura sussidiaria, se la copertura di questo contratto va oltre quella dell'assicurazione cantonale.

Questa copertura differenziale si applica

– alla definizione degli eventi dell'assicurazione incendio e danni della natura assicurati

– alle cose speciali e spese non assicurate o insufficientemente

assicurate presso l'istituto cantonale d'assicurazione

Cose, rischi e danni non assicurati:

Non è prevista alcuna copertura

– per danni in seguito ad incendi in caso di disordini interni e danneggiamento doloso nonché danni in seguito ad atti terroristici;

– Cose assicurate o da assicurare presso l'assicurazione cantonale per i sinistri e le somme ivi coperte o da coprire.

– per oggetti la cui assicurazione è stata respinta dall'istituto cantonale di assicurazione sulla base di un aumento di rischio o di sinistrosità;

- in caso di diversi criteri di valutazione e indennizzo (es. valore attuale / valore a nuovo);
- in caso di riduzioni di prestazioni a seguito di sottoassicurazione, di mancanza di manutenzione nonché di violazioni delle obbligazioni;
- per le franchigie.

B. Estensione dell'assicurazione

B.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni che gli oggetti assicurati subiscono accidentalmente, cioè a causa di un evento improvviso e imprevedibile, durante il periodo di validità del contratto e che non rientrano fra i casi esplicitamente esclusi del contratto.

B.2 Rischi e danni non assicurati

B.2.1 Danni o incrementi di danno determinati da disposizioni di legge o delle autorità, che disciplinano la ricostruzione, la riparazione, la sostituzione o l'uso o richiedono la distruzione di componenti non danneggiate degli oggetti assicurati, nonché decisioni delle autorità come sequestro ed esproprio, confisca o nazionalizzazione.

Non sono esclusi gli incrementi di danno da interruzione a seguito di decisione delle autorità (articolo C.2) e i costi per la decontaminazione del suolo e dell'acqua di spegnimento.

B.2.2 Danni conseguenti o relativi a guerra, invasione, operazioni belliche o di tipo analogo (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, insurrezione, ribellione, rivoluzione, colpo di stato militare o comunque di matrice illegale, diritto di guerra o stato di assedio.

Ogni danno verificatosi direttamente o indirettamente nel corso degli eventi menzionati sopra o in relazione a questi è assicurato soltanto se il contraente è in grado di dimostrare che il danno in questione è stato originato indipendentemente dagli eventi menzionati e senza alcun nesso con essi.

B.2.3 Danni provocati dalle reazioni nucleari e dalle loro conseguenze ovvero da radiazioni o inquinamento radioattivo, indipendentemente dal fatto che la reazione sia controllata o incontrollata, che si sia verificata direttamente o indirettamente, all'interno o all'esterno dell'azienda o che sia stata causata o amplificata nei suoi effetti da uno degli eventi assicurati.

Non sono tuttavia esclusi i danni da contaminazione dovuti a radionuclidi utilizzati a fini industriali.

B.2.4 Indipendentemente dalla loro causa, i danni direttamente o indirettamente riconducibili ad atti di terrorismo.

B.2.5 Danni conseguenti a terremoti ed eruzioni vulcaniche e tsunami.

B.2.6 Indipendentemente dalla loro causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali con un contenuto di più di 500 000 m³.

B.2.7 Perdita, distruzione, danneggiamento di dati e software, nonché difficoltà o impossibilità di accesso agli stessi per effetto di semplice eliminazione, modifica, deturpazione conseguenti a un attacco di pirati informatici (hacker) o alla contaminazione con virus informatici; né è assicurata la mancanza totale o parziale di funzionalità dovuta a errori di programmazione.

B.2.8 Danni dovuti a malversazione, appropriazione indebita, frode, ricatto, danneggiamento premeditato da parte del personale interno, direzione aziendale infedele, perdita, dislocazione, misteriosa scomparsa, perdita inspiegabile.

B.2.9 Danni causati da autodeterioramento, usura graduale e influenza ambientale, ruggine, corrosione, erosione, contaminazione, umidità, siccità, oscillazioni di temperatura tramite perdita di peso, contaminazioni, miscelazione, cambiamento di gusto, colore, struttura o aspetto.

B.2.10 Danni causati da insetti, funghi, spore, microrganismi, virus, agenti patogeni, mutazioni genetiche di ogni tipo.

B.2.11 Danni alle scorte dovuti a guasto o malfunzionamento di impianti di climatizzazione, raffreddamento o riscaldamento (salvo in caso di evento assicurato ai sensi degli articoli K.1 - K.9 delle CG).

B.2.12 Danni dovuti a scarsa manutenzione e all'omissione di misure protettive.

B.2.13 Danni a cose

- che vengono elaborate;

- che vengono riparate, revisionate, pulite e a cui viene effettuata manutenzione (non vale per l'assicurazione tecnica);

- a cui o con cui vengono effettuati verifiche di funzionalità, prove ed esperimenti;

- che sono in costruzione, in modifica o montaggio (non vale per l'assicurazione tecnica per oggetti di montaggio/costruzione);

per quanto i danni vengono causati direttamente da essi.

B.2.14 Danni causati da graffiatura, scalfittura e abrasione.

B.2.15 Danni causati da scavi a cielo aperto o minerari, movimenti del terreno artificiali, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla (non vale per l'assicurazione tecnica).

B.2.16 Danni per cui soggetti terzi, come per esempio produttore, aziende di assistenza o manutenzione, sono tenuti a rispondere per legge o per contratto. Quest'esclusione si applica solamente per l'assicurazione attrezzatura tecniche.

B.2.17 Danni agli edifici dovuti a cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa ed errori di progetto.

B.2.18 Danni a merci durante il trasporto, a causa di imballaggio non adatto, fissaggio carente sul mezzo di trasporto o mezzo di trasporto non adatto.

B.2.19 Danni dovuti a collisione, urto, caduta, schianto, affondo a

- veicoli a motore in movimento (automobili, motociclette, bussini, caravanes, mobile-homes, camioncini, camion e rimorchi);

- macchine da lavoro semoventi in movimento. (Non valido per cose per le quali è stata stipulata un'assicurazione tecnica).

B.2.20 Danni d'esercizio interni (Non valido per cose per le quali è stata stipulata un'assicurazione tecnica).

B.2.21 Danni a seguito di furto semplice (se non diversamente indicato nella polizza).

B.2.22 Danni diretti o indiretti causati da

- malattie contagiose esistenti o minaccianti

- atti o omissioni miranti al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di malattie contagiose e della loro diffusione

collegati o attribuibili a loro. Questo include le spese per la prevenzione o l'eliminazione delle malattie contagiose.

Sono definite come malattie contagiose le malattie che, indipendentemente dal metodo di trasmissione, sono causate dal contatto diretto o indiretto o dall'esposizione ad agenti patogeni o dai loro prodotti tossici.

B.2.23 La Società non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.

Parte 2 Assicurazione interruzione di esercizio

C. Rischi e danni assicurati

Sono assicurati, se indicati nella polizza:

C.1 Danni derivanti dall'interruzione d'esercizio

Sono assicurati danni d'interruzione d'esercizio, causati dall'interruzione temporanea totale o parziale dell'esercizio dello stipulante in seguito ad un danno materiale.

Il danno deve verificarsi

- nei luoghi assicurati e deve toccare beni mobili, stabili, altri esercizi
- o a cose o veicoli appartenenti allo stipulante che si trovano fuori dal luogo d'esercizio

da un avvenimento assicurato in virtù delle condizioni contrattuali che formano la base del contratto.

C.2 Disposizioni di diritto pubblico

È assicurato l'incremento del danno da interruzione di esercizio dovuto a decisioni delle pubbliche autorità, se queste vengono adottate dopo il verificarsi del danno in forza di leggi o ordinanze che erano entrate in vigore prima del danno.

C.3 Danni da azioni reciproche

Sono assicurati i danni da interruzione di esercizio ai sensi del articolo C.1 a seguito di un danno materiale che si verifichi presso un'azienda fornitrice o acquirente coassicurata.

C.4 Danni di ripercussione

Sono assicurati i danni da interruzione di esercizio ai sensi del articolo C.1 presso un'azienda terza fornitrice o cliente diretto.

C.5 Ripercussioni da infrastrutture interattive

Assicurati sono danni di interruzione a seguito di danni materiali in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all'infrastruttura interattiva come autosilo, strade di accesso o di uscita.

Il danno materiale deve avere una causa assicurata in virtù delle condizioni contrattuali che formano la base del contratto.

D. Danni da interruzione di esercizio non assicurati o incremento degli stessi

D.1 Disposizioni di diritto pubblico

Incremento del danno da interruzione di esercizio derivante da decisioni della pubblica amministrazione, se relative a oggetti che non hanno subito danni materiali assicurati all'articolo C.1.

D.2 Danni a persone e circostanze estranee

Danni da interruzione di esercizio o incrementi degli stessi a seguito di danni a persone e circostanze che non presentano alcun nesso di casuale adeguato con il danno materiale.

D.3 Ingrandimento o rinnovo dell'impianto

Incrementi del danno da interruzione di esercizio conseguenti al potenziamento della capacità o rinnovo degli impianti che vengono effettuati dopo il sinistro.

D.4 Carezza di capitali

Danni da interruzione di esercizio o incremento degli stessi a seguito di carezza di capitali, anche se conseguenti al danno materiale o al danno derivante dall'interruzione di esercizio.

D.5 Danni di ripercussione e ripercussioni da infrastrutture interattive

Danni di ripercussione in seguito a

- danni materiali al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein per danni della natura, disordini interni e danneggiamento doloso, terremoto
- danni secondo assicurazione tecnica
- terrorismo

E. Redditi e spese assicurati

E.1 Utile lordo d'assicurazione / perdita cifra d'affari

Secondo la copertura convenuta nella polizza, l'assicurazione si estende a:

Cifra d'affari

- Aziende commerciali: al ricavo senza tassa sul valore aggiunto derivante dalla vendita delle merci commercializzate;
- Fabbriche: al ricavo senza tassa sul valore aggiunto derivante degli oggetti prodotti;
- Società di servizi: al ricavo senza tassa sul valore aggiunto derivante dalle prestazioni fornite.

o

Utile lordo d'assicurazione

Questo dato si ottiene sottraendo dalla cifra d'affari le spese variabili.

A questo dato devono essere aggiunti o sottratti gli aumenti ovvero le diminuzioni di lavorati e semilavorati propri in giacenza. Le scorte iniziali e finali devono essere valutate secondo i medesimi principi e al lordo delle riserve latenti.

Sono definite come spese variabili le spese per merci (materie prime, materiali ausiliari e di esercizio, acquisto di semilavorati e articoli commerciali) ed energia, nonché i servizi prestati da terzi in funzione della produzione o della cifra d'affari.

E.2 Spese variabili

Sono assicurate le spese variabili, se non possono essere dedotte in proporzione alla cifra d'affari.

E.3 Spese supplementari

Le spese supplementari necessarie per il mantenimento dell'attività aziendale durante il periodo di interruzione secondo gli standard ad essa attribuibili e che non possono essere inclusi nell'assicurazione di cose. Si tratta in particolare di spese per la riduzione del danno, cioè spese che derivano all'avente diritto nell'adempimento degli obblighi di riduzione del danno menzionati nella presente polizza.

E.4 Spese speciali

Sono assicurate le spese finalizzate alla limitazione del danno che non insorgono durante il periodo di garanzia o che subentrano soltanto dopo la fine di quest'ultimo. Sono considerate tali anche le penali convenzionali documentabili previste a livello contrattuale (non vale per l'assicurazione tecnica).

E.5 Redditi locativi e da licenze

Sono coperti i redditi locativi e da licenze delle aziende assicurate, nella misura in cui questi siano inclusi nell'utile lordo d'assicurazione dichiarato o nella cifra d'affari dichiarata. I canoni di affitto che le aziende assicurate si versano reciprocamente sono assicurati, in caso di sinistro, come spese fisse. Essi sono contenuti nell'utile lordo d'assicurazione o la cifra d'affari delle aziende assicurate (locatari) come spese fisse e non devono essere dichiarati come ricavi nel calcolo degli utili lordi d'assicurazione o delle cifre d'affari delle aziende locatrici assicurate. Il contraente è autorizzato a rinunciare, in deroga all'articolo 259 d CO, all'eccezione a lui spettante nei confronti del proprietario dell'immobile per la ritenzione del canone di affitto.

E.6 Sovvenzioni e contributi

Sovvenzioni e contributi sono assicurati a condizione che siano inclusi nella cifra d'affari dichiarata o nell'utile lordo d'assicurazione.

E.7 Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia è limitato alla durata pattuita e decorre con il verificarsi del danno.

Parte 3 Disposizioni generali

F. Durata dell'assicurazione

F.1 Inizio del contratto

L'assicurazione ha inizio alla data indicata nella polizza ovvero nell'eventuale attestato di copertura provvisoria.

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto.

Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

F.2 Durata e fine del contratto

I contratti di durata inferiore a 12 mesi si estinguono alla scadenza.

Se il contratto viene concluso per la durata di almeno un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di 3 mesi. Quanto precede non preclude eventuali accordi che prevedano la possibilità di disdire il contratto anche prima della fine del terzo anno.

La disdetta è valida se perviene alla Società o al contraente, al più tardi, il giorno che precede l'inizio del termine di preavviso di tre mesi.

Entrambe le parti hanno facoltà di disdire un'eventuale conferma di copertura provvisoria. Questa si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente o della Società.

La disdetta deve avvenire in forma scritta.

F.3 Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto del contratto cambia proprietario, i diritti ed obblighi del contratto di assicurazione passano al nuovo proprietario.

Il nuovo proprietario può rifiutare per iscritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

La Società può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue non prima di 30 giorni dalla data della disdetta.

Se il trapasso di proprietà comporta un importante aggravamento del rischio, sono valevoli gli art. 28-32 della LCA.

F.4 Disdetta in caso di sinistro

Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La Società deve effettuare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennizzo; il contraente, al massimo entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza di tale versamento.

In caso di disdetta del contratto da parte del contraente, la responsabilità della Società cessa dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta.

In caso di disdetta del contratto da parte della Società, la responsabilità di quest'ultima cessa quattro settimane dopo che la disdetta è pervenuta al contraente.

La disdetta deve avvenire in forma scritta.

G. Premi

G.1 Premi

Salvo diverso accordo, il premio è fissato per periodo assicurativo e deve essere pagato in anticipo entro e non oltre il primo giorno dei mesi di scadenza pattuiti. Il primo premio, inclusa la tassa federale di bollo, è dovuto alla consegna della polizza, in ogni caso non prima dell'inizio dell'assicurazione.

In caso di pagamento rateale, durante il periodo assicurativo le rate sono da considerarsi dilazionate sotto riserva del prossimo paragrafo.

In caso di pagamento rateale la Società può applicare una maggiorazione.

Se per qualche motivo il contratto d'assicurazione viene annullato prima della scadenza, l'assicuratore rimborsa il premio versato per il periodo assicurativo non ancora trascorso e rinuncia alle restanti rate.

Il regolamento del precedente paragrafo non si applica

- se il contraente annulla il contratto d'assicurazione su sinistro durante l'anno successivo all'inizio del contratto d'assicurazione;
- se la compagnia ha fornito prestazioni a seguito della cessazione del rischio

In caso di non avvenuto pagamento del premio da parte dell'assicurato, a sue spese viene esortato di pagare il premio dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se non dovesse essere effettuato il pagamento dell'importo dovuto la copertura assicurativa per sinistri causati o subentranti a partire dal termine di diffida è sospesa fino al versamento dell'intero importo di premio e spese dovute (incluso il timbro federale).

Oltre al premio, l'assicurato è tenuto a versare alla società la tassa di bollo. L'aliquota viene stabilita dalla confederazione. Il calcolo del bollo viene effettuato in base all'aliquota in vigore al momento dell'emissione del conteggio dei premi.

G.2 Modifica del contratto

La Società può adeguare il contratto (ad es. modificare premi, condizioni e franchigie nonché implementare eventuali modifiche imposte dalla legge) con effetto dal periodo di assicurazione successivo.

Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 90 giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte modificata con effetto dalla fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.

Non danno diritto alla disdetta le modifiche dei premi o delle franchigie concernenti le coperture disciplinate da disposizioni legali (p. es. nell'assicurazione per i danni da eventi naturali), quando queste sono prescritte da un'autorità federale.

Se il contraente non notifica la disdetta, la modifica del contratto è considerata accettata.

La disdetta deve avvenire in forma scritta.

H. Sinistri

H.1 Obblighi in caso di sinistro

Qualora si verifichi un evento assicurato, il contraente o l'avente diritto deve:

centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dalla Svizzera	0800 22 33 44
centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dall'estero	+41 43 311 99 11
Telefax	+41 58 358 03 01
E-Mail	servizio.sinistri@allianz.ch
Agenzia	vedi polizza
Internet	www.allianz.ch/sinistro

- comunicare per iscritto alla Società tutte le informazioni relative alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, permettendole di effettuare qualsiasi inchiesta utile al riguardo;
- produrre i dati necessari al fine di motivare il proprio diritto all'indennizzo e l'entità dell'obbligo di risarcimento e, su richiesta, presentare entro un termine adeguato una distinta firmata delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, provvista dell'indicazione del valore;
- durante e dopo il sinistro, fare il possibile per conservare e salvare le cose assicurate, nonché per ridurre il danno, attenendosi alle disposizioni della Società;
- evitare di apportare agli oggetti danneggiati modifiche che potrebbero ostacolare o impedire l'accertamento della causa o la stima del sinistro, a meno che tali modifiche non vengano apportate allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico.
- rispondere di qualsiasi atto od omissione che riduca o annulli il diritto di regresso della Società.

In caso di furto con scasso / rapina / furto semplice e disordini interni, egli deve inoltre:

- avvisare immediatamente le autorità di polizia, non rimuovere o modificare le tracce senza il consenso della polizia;
- in base alle istruzioni della polizia o della Società, adottare secondo coscienza tutte le misure finalizzate alla scoperta del colpevole e al recupero della refurtiva;
- informare immediatamente la Società qualora vengano recuperati oggetti rubati o qualora pervengano notizie al riguardo.

Nell'ambito dell'assicurazione per l'interruzione di esercizio, le aziende assicurate sono tenute a

- notificare alla Società il completo ripristino dell'attività aziendale, se ciò avviene durante il periodo di garanzia;
- attivarsi per limitare il danno durante il periodo di garanzia. Durante tale periodo la Società ha il diritto di richiedere che vengano adottate tutte le precauzioni ritenute adatte a questo scopo e di verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati;
- permettere alla Società e ai periti qualsiasi inchiesta utile in merito alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, nonché in merito all'estensione dell'obbligo di risarcimento. A questo scopo, su richiesta della Società, il contraente deve presentare i libri contabili, gli inventari, i bilanci, le statistiche, i giustificativi e gli altri dati relativi all'andamento degli affari dell'anno precedente la stipula del contratto, quelli relativi all'esercizio corrente e ai tre anni precedenti, nonché le assicurazioni contro l'incendio e i conteggi sui rimborsi previsti da questi contratti;
- compilare un bilancio provvisorio, su richiesta della Società, all'inizio e al termine dell'interruzione o del periodo di garanzia. La Società o il suo perito avranno la facoltà di partecipare alla stesura dell'inventario.

Se un assicurato viola con colpa obblighi o disposizioni legali o contrattuali, le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte a meno che l'assicurato non dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dalla Società.

H.2 Valutazione del danno e liquidazione del sinistro

La Società procederà alla trattazione del sinistro unicamente se le pretese di risarcimento superano la franchigia fissata.

L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

La valutazione del danno viene effettuata dalle parti stesse, da un perito che goda della fiducia di entrambe o mediante procedura peritale. Ciascuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale.

Nell'assicurazione per conto terzi, l'accertamento del danno avviene esclusivamente fra il contraente e la Società.

La Società non è tenuta a rilevare le cose salvate o danneggiate.

In caso di danni derivanti da furto con scasso / rapina / furto semplice, l'avente diritto è tenuto a restituire, tenendo conto di un eventuale deprezzamento, l'indennità che gli era stata versata per le cose recuperate o mettere tali cose a disposizione della Società.

La Società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un'indennità in contanti.

In linea di principio, nell'ambito dell'assicurazione per l'interruzione d'esercizio, l'accertamento del danno viene effettuato al termine del periodo di garanzia. Se le parti sono d'accordo, il danno può essere valutato prima di tale scadenza.

H.3 Procedura peritale

Prima di procedere all'accertamento del danno, ciascuna delle parti nomina un perito mediante processo verbale o per iscritto; entrambi i periti eleggono a loro volta un arbitro. Qualora le parti non giungano a un accordo, i periti verranno nominati dal tribunale.

I periti accertano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate prima e dopo il sinistro; per l'assicurazione del valore a nuovo deve essere accertata anche la somma necessaria per il nuovo acquisto degli oggetti. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali.

Gli accertamenti condotti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo non venga provato che essi si

scostano manifestamente e in misura considerevole dallo stato di fatto. La parte che sostiene questa tesi ha l'onere della prova.

Ciascuna delle parti deve sostenere le spese del proprio perito e la metà di quelle dell'arbitro.

H.4 Calcolo dell'indennizzo

H.4.1 Disposizione generale

L'indennizzo per le cose assicurate viene calcolato in base al valore di risarcimento al momento del sinistro, dedotto il valore dei resti (danno totale). In caso di danno parziale vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione.

L'indennizzo è limitato alla somma assicurata pattuita ovvero al massimale.

Un valore affettivo personale viene preso in considerazione solo se espressamente pattuito.

H.4.2 Spese per la limitazione del danno

Sono rimborsate anche le spese per la limitazione del danno. Se tali spese unitamente alle indennità riconosciute superano complessivamente la somma assicurata di ogni posizione individuale menzionata nella polizza, il rimborso è effettuato soltanto se gli oneri dipendono da disposizioni della Società.

H.4.3 Sottoassicurazione

Se la somma assicurativa è inferiore al valore sostitutivo (sottoassicurazione), viene rimborsato il sinistro nella relazione della somma assicurata al valore sostitutivo.

Con eccezione della copertura per l'interruzione d'esercizio e l'igiene, nella copertura a primo rischio viene rimborsato l'intero sinistro senza prendere in considerazione un eventuale sottoassicurazione.

Se viene dichiarato una cifra d'affari o un utile lordo d'assicurazione troppo basso, viene rimborsato il sinistro in relazione alla somma dichiarata per l'interruzione d'esercizio e per l'igiene. È decisivo l'anno dichiarato.

Per danni fino a 10% della somma assicurata, massimo CHF 100'000, non viene presa in considerazione un eventuale sottoassicurazione. Questa regolamentazione non viene applicata per la copertura danni della natura in conformità alla legge.

H.4.4 Valore di risarcimento degli stabili

Valore di costruzione locale (valore a nuovo)

Se lo stabile non viene ricostruito entro 24 mesi nel medesimo luogo, nelle stesse dimensioni e con la stessa destinazione, il valore di risarcimento non può superare il valore venale. Lo stesso dicasi nel caso in cui la ricostruzione non venga effettuata dall'assicurato, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che al momento del sinistro possedeva un titolo legale sull'acquisto dello stabile.

Se le autorità competenti non concedono un permesso per la ricostruzione nello stesso luogo, la ricostruzione può essere eseguita nello stesso comune o in un comune limitrofo. In tal caso decade la limitazione dell'indennizzo al valore venale. La ricostruzione deve però essere eseguita nell'ambito delle disposizioni precedentemente citate. Per i resti dello stabile ancora utilizzabili non viene accordato alcun indennizzo.

Per uno stabile destinato alla demolizione, il valore di risarcimento equivale al valore di demolizione.

H.4.5 Valori di risarcimento per le installazioni

Valore a nuovo

Il ripristino ovvero il riacquisto può avvenire anche allo stato più avanzato della tecnologia, anche se questo significa apportare miglioramenti tecnici e potenziamento delle capacità, a condizione che lo scopo aziendale / la destinazione d'uso non vengano modificati e questo non comporti oneri aggiuntivi.

Per le cose non più utilizzate viene rimborsato solamente il valore attuale.

H.4.5.1 Assicurazione attrezzature tecniche e oggetti assicurati al valore attuale

Se il danno rientra nell'ambito dell'assicurazione attrezzature tecniche o riguarda gli oggetti assicurati al valore attuale, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- in caso di danno totale, la Società risarcisce il valore attuale;
- dall'ammontare del danno viene dedotto l'eventuale plusvalore dovuto al ripristino, ad esempio in seguito a un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, manutenzione, sostituzione di pezzi di ricambio o prolungamento della vita tecnica dell'oggetto assicurato.

Dalla data della messa in funzione, il plusvalore ammonta:

- per danni a impianti EED e relativi accessori all'1% mensile, in ogni caso complessivamente non oltre il 70%;
- per danni agli avvolgimenti al 5% annuo;
- per danni agli oggetti impiegati in edilizia / nell'industria della pietra al 10% annuo, in ogni caso complessivamente non oltre l'80%;
- per danni a funi metalliche di gru al 33¹/₃% annuo;
- per danni a tubi fluorescenti e trasformatori di alta tensione al 5% annuo, in ogni caso complessivamente non oltre l'80%;
- per danni a tubi a raggi X al 2% mensile;

Per i danni che si verificano nei primi due anni dalla prima messa in funzione non viene effettuata deduzione del plusvalore. Tale criterio non si applica tuttavia agli ammortamenti per funi metalliche di gru, tubi a raggi X e impianti EED.

H.4.6 Valore di risarcimento per merci e prodotti naturali è il prezzo di mercato.

H.4.7 Valore di risarcimento per titoli

Nel caso di titoli e cartevalori vengono risarciti i costi del processo di ammortamento nonché le eventuali perdite di interessi e dividendi. Se la procedura di ammortamento non determina la dichiarazione di nullità, la Società versa il risarcimento per le cartevalori e i titoli non ammortizzati; essa ha facoltà di risarcire i titoli in natura.

H.4.8 Indennizzo cose e spese speciali

Vengono indennizzati le spese effettive, nel caso, nel caso degli oggetti con il valore a nuovo salvo non fosse stato pattuito il valore attuale.

H.4.9 Indennizzo nell'ambito dell'assicurazione interruzione di esercizio

La Società risarcisce

Con l'utile lordo d'assicurazione

- la differenza fra l'utile lordo d'assicurazione effettivamente conseguito durante il periodo di garanzia e quello previsto in assenza di interruzioni, al netto delle spese risparmiate già incluse nell'utile lordo d'assicurazione (danno economico); il calcolo dell'utile lordo d'assicurazione effettivamente conseguito tiene conto delle spese variabili di cui al articolo E.2;

- spese supplementari ai sensi del articolo E.3.

Con la cifra d'affari lorda

- la differenza tra la cifra d'affari lorda effettivamente conseguita durante il periodo di garanzia e quella prevista in assenza di interruzione d'esercizio, al netto della differenza fra le spese stimate e quelle effettivamente sostenute;

- spese supplementari ai sensi del articolo E.3.

Qualora il danno materiale insorga in un'azienda ausiliaria esegue la manutenzione o in un laboratorio di ricerca e sviluppo, la Società risarcisce:

- le spese improduttive. Queste vengono conteggiate sulla base delle spese fatturate a tale azienda o laboratorio pur in assenza di attività, ma non oltre il periodo di garanzia;

- spese supplementari ai sensi del articolo E.3.

Le spese finalizzate alla limitazione del danno che insorgono dopo il periodo di interruzione o dopo la scadenza del periodo di garanzia saranno ripartite fra l'avente diritto e la Società in base ai vantaggi che ne trarranno le rispettive parti, a condizione che sia stata esaurita la copertura delle spese speciali.

Se, in seguito a una decisione della pubblica amministrazione, l'esercizio può essere ripristinato soltanto in altra sede, la Società risponde dell'aggravamento del danno dovuto all'interruzione unicamente per l'entità che esso avrebbe assunto anche nel luogo d'attività abituale.

Sovvenzioni e contributi

Sovvenzioni e contributi vengono rimborsati al massimo secondo la proporzione esistente tra la cifra d'affari persa e la cifra d'affari prevista oppure la cifra d'affari persa e l'utile lordo d'assicurazione.

Danni di interazione

Si tiene conto dei dati delle imprese coassicurate direttamente o indirettamente interessate dal danno. Inoltre si tiene conto di un'eventuale compensazione, parziale o totale, della perdita di

proventi per mezzo dei proventi supplementari o dei risparmi sui costi di un'altra impresa coassicurata.

Circostanze particolari

Il calcolo del danno deve tenere conto delle circostanze che, durante il periodo di garanzia, avrebbero inciso sull'utile lordo d'assicurazione o sulla cifra d'affari anche in assenza di interruzioni.

Qualora dopo il sinistro non venga ripristinata l'attività aziendale, la Società risarcirà soltanto le spese fisse effettive che, senza il periodo d'interruzione, sarebbero state coperte dall'utile lordo d'assicurazione. In tal caso e nei limiti del periodo di garanzia, si terrà conto di una durata d'interruzione presunta.

H.5 Pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è esigibile a quattro settimane dal momento in cui la Società ha ricevuto la documentazione necessaria per la stima del danno e della propria responsabilità. Una volta trascorse quattro settimane dal sinistro è possibile richiedere, a titolo di acconto, l'importo che, sulla base degli accertamenti condotti fino a quel momento, si prevede sarà dovuto come minimo.

L'obbligo di pagamento della Società è differito fino a quando l'indennizzo non possa essere determinato o corrisposto per colpa del contraente o dell'avente diritto.

In particolare, il pagamento dell'indennizzo non è esigibile

- finché sussistono dubbi sulla facoltà di riscossione dell'avente diritto;

- se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e il procedimento contro il contraente o l'avente diritto non è ancora terminato.

A partire dalla sua esigibilità, l'indennizzo dà diritto a un interesse dell'1% superiore al tasso d'interesse SARON medio.

Per i danni derivanti dall'interruzione di esercizio vale inoltre quanto segue:

- se la Società, dopo che sia trascorso quattro settimane dal verificarsi di un sinistro, è in grado di quantificare l'importo minimo che è tenuta a liquidare in base alla situazione per il periodo trascorso, si possono richiedere acconti sull'indennizzo.

H.6 Garanzia del credito reale

Nei confronti dei creditori pignorati, il cui diritto di pegno sia iscritto nel registro fondiario oppure che abbiano notificato per iscritto il proprio diritto di pegno alla Società e le cui pretese non siano coperte dal patrimonio del debitore, la Società risponde sino a concorrenza dell'indennizzo, anche quando l'avente diritto perde totalmente o parzialmente il proprio diritto all'indennizzo.

Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignorato è lui stesso avente diritto o se ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

H.7 Prescrizione

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

I. Obblighi

I.1 Obblighi di diligenza

Il contraente ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate dai rischi coperti.

I.2 Prescrizioni di sicurezza

Difetti e vizi noti al contraente e che potrebbero essere causa di danno devono essere riparati al più presto a spese del contraente stesso.

Se continuare a utilizzare un oggetto assicurato dopo il verificarsi di un determinato danno è in contraddizione con le normali regole della tecnica, l'oggetto in questione può essere reimpiegato soltanto dopo il ripristino e la garanzia definitivi del suo corretto funzionamento.

Dati informatici e programmi devono essere salvati in modo tale da poter essere ripristinati immediatamente dopo un danno. Tali misure consistono principalmente nel conservare copie dei dati e dei programmi in modo tale che non possano andare distrutte insieme agli originali.

Le aperture richiudibili e con funzione tagliafuoco devono essere chiuse alla fine dell'orario di lavoro. Gli impianti di segnalazione antincendio e spegnimento automatici devono essere tenuti in funzione e manutentionati secondo le vigenti normati-

ve antincendio e relative direttive tecniche.

Sistemi antifurto e antiaggressione devono essere tenuti correttamente in funzione e sottoposti a manutenzione almeno una volta all'anno da un'azienda specializzata e certificata.

La Società risponde per il contenuto di casseforti, forzieri e cassette di sicurezza soltanto se tenuti chiusi e se le chiavi sono al seguito dei responsabili, sono conservate accuratamente al domicilio o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Per la conservazione del codice di serrature a combinazione si applicano, con le dovute modifiche, le presenti disposizioni.

Qualora i rappresentanti del contraente commettano per colpa grave una violazione delle norme di sicurezza di cui ai paragrafi precedenti, l'indennizzo può essere decurtato nella misura in cui tale violazione abbia influito sul verificarsi o sull'entità del danno.

I.3 Violazione degli obblighi di diligenza

Se un assicurato viola con colpa obblighi legali o contrattuali oppure prescrizioni, la prestazione può essere ridotta o rifiutata a meno che l'assicurato possa dimostrare che ciò non ha influito in alcun modo sul verificarsi del danno e sull'entità della prestazione dovuta dalla Società.

J. Disposizioni generali

J.1 Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio la cui estensione è stata determinata dalle parti alla stipula del contratto deve essere tempestivamente notificata per iscritto alla Società.

In caso di aggravamento essenziale del rischio, la Società può esigere un aumento corrispondente del premio per il resto della durata contrattuale o disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica con un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si pervenga a un accordo in merito all'aumento del premio. In entrambi i casi la Società ha diritto all'aumento del premio previsto dal tariffario dal momento in cui subentra l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, o esigere una riduzione del premio. Se la Società non acconsente alla riduzione del premio o se il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della Società. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal recapito della comunicazione alla Società.

J.2 Cifra d'affari e utile lordo d'assicurazione provvisori

In caso che la cifra d'affari provvisoria e l'utile lordo d'assicurazione siano considerati provvisori nella polizza, l'assicurato deve dichiarare entro 6 dal termine dell'anno d'esercizio la cifra d'affari risp. l'utile lordo d'assicurazione ivi realizzati. Il premio viene adattato ad effetto retroattivo. Se la dichiarazione non viene effettuata, la somma provvisoria è considerata definitiva e viene presa in considerazione per il calcolo di un'eventuale sottoassicurazione.

J.3 Cumulo di assicurazioni e coassicurazione

Se per le cose già assicurate il contraente stipula altre assicurazioni contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo di tempo, deve darne immediata notifica alla Società. La Società ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica con un preavviso di quattro settimane.

Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto non è a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni, il contraente può recedere dal contratto per iscritto entro quattro settimane dall'avvenuta conoscenza del cumulo di assicurazioni.

Se il contraente si è impegnato ad assumersi una parte del danno, non può stipulare un'altra assicurazione per coprire tale parte. In caso contrario, l'indennizzo viene ridotto in misura pari alla parte del danno che, come convenuto, si assume.

J.4 Rilevazione della situazione di rischio

La Società ha il diritto di richiedere ispezioni finalizzate alla verifica del rischio a intervalli regolari da concordare con il contraente. Tali ispezioni vengono effettuate dal risk engineering interno o da istituzioni mandatate. Se la valutazione evi-

denza una variazione sostanziale del rischio, vi può essere un adeguamento delle condizioni. Le nuove condizioni sono effettive dopo due mesi dalla comunicazione scritta al contraente.

J.5 Diritto applicabile

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti con la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein, si applicano le disposizioni di diritto cogente del Principato.

J.6 Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente e gli altri assicurati possono intentare causa presso la sede della Società oppure presso il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. Nel caso in cui il contraente abbia il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein o l'interesse assicurato si trovi in tale Paese, il foro competente per le controversie giuridiche è quello di Vaduz.

J.7 Comunicati

Tutte le comunicazioni alla Società vanno inviate all'agenzia generale competente menzionata nella polizza oppure direttamente alla Società.

Le comunicazioni della Società al contraente o agli altri assicurati sono legalmente valide se trasmesse all'ultimo indirizzo noto alla Società.

La Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) prescrive che determinate comunicazioni debbano avvenire in una forma che consenta la prova per testo. In tali casi la Società accetta le comunicazioni del contraente via e-mail anche se le condizioni di assicurazione prevedono la forma scritta. Quanto precede riguarda sia la disdetta sia le comunicazioni relative alla diminuzione del rischio, all'assicurazione multipla e al cambiamento di proprietario.

J.8 Polizze di coassicurazione

Nel caso di polizze collettive, ciascuna società risponde solo per la propria quota (esclusione dell'obbligazione solidale).

In quanto assicuratore gerente, la Società ha facoltà di accogliere denunce e richieste presentate dal contraente per tutti gli altri assicuratori partecipanti.

In casi di controversie derivanti dal presente contratto, il contraente rivendicherà i propri diritti soltanto nei confronti della Società e della quota di quest'ultima.

I coassicuratori riconoscono come vincolanti anche nei propri confronti le decisioni adottate dalla Società ovvero le decisioni emanate contro quest'ultima, nonché gli accordi raggiunti della Società in seguito a controversia legale con il contraente.

Il contraente autorizza inoltre la Società a rivendicare per sé il premio di costo contenuto nel premio complessivo per le spese amministrative e a trasferire ai coassicuratori i premi relativi alle loro quote, al netto del premio di costo e della tassa di bollo.

J.9 Protezione dei dati

La Società è autorizzata a procurarsi e a elaborare i dati necessari per la gestione del contratto e dei sinistri. Inoltre essa è autorizzata a richiedere informazioni utili a terzi e a prendere visione di atti ufficiali. La Società si impegna a trattare in maniera confidenziale le informazioni ottenute. Se necessario, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati. Inoltre, al fine dell'esercizio di un diritto di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi responsabili e alle loro assicurazioni di responsabilità civile.

La Società è autorizzata a comunicare a terzi (p. es. alle autorità competenti), ai quali era stata precedentemente confermata la copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o l'annullamento dell'assicurazione.

J.10 Autorità di vigilanza

Allianz Suisse Società di Assicurazioni (società anonima con sede a Wallisellen, nel presente documento denominata anche "Società") è soggetta alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

J.11 Rapporto con altre condizioni

Restano salve eventuali altre condizioni (Condizioni generali, Condizioni complementari, Condizioni particolari, ecc.) applicabili al contratto relative ai rami di volta in volta interessati, che hanno la precedenza sulle presenti Disposizioni comuni.

Parte 4 Definizioni

- K.1 Incendio**
Danni conseguenti a:
incendio, fumo (improvviso e secondo la definizione "incidente"), fulmine, esplosione, caduta o atterraggio d'emergenza di aereomobili, veicoli spaziali o parti di essi.
Non sono danni da incendio i danni provocati da terremoti.
- K.2 Eventi naturali**
Danni conseguenti a:
piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti.
Non sono danni da eventi naturali i danni provocati dai terremoti.
- K.3 Terremoti**
Danni conseguenti a:
terremoti.
Si definiscono terremoti le scosse innescate nella crosta terrestre da eventi tettonici. Le scosse causate da crolli all'interno di cavità create artificialmente non rientrano nella definizione di terremoto. In caso di dubbio, la decisione sulla natura tettonica dell'evento spetta al Servizio Sismologico Svizzero.
Tsunami
Per tsunami si intende un'onda che si muove a velocità elevata generata da un sisma sul fondale di un mare o di un lago.
Danni dovuti a eruzioni vulcaniche
Si definiscono eruzioni vulcaniche gli eventi collegati all'ascesa e/o alla fuoriuscita di magma (roccia fusa) come flussi di lava, piogge di ceneri o nubi di gas.
- K.4 Furto con scasso e rapina**
Danni che possono essere provati in modo probante tramite tracce, testimonianze o in base alle circostanze:
– furto con scasso, cioè il furto perpetrato da persone che si introducono mediante scasso in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che vi si trova.; E parificato al furto con scasso, il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari se l'autore se ne è procurati mediante furto con scasso o rapina.
– rapina, cioè furto commesso sotto minaccia o usando violenza contro il contraente, i suoi dipendenti e i membri della sua famiglia conviventi in comunione domestica con lui, come pure furto in caso di incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.
– Sono assicurati anche i danni agli stabili provocati in occasione di un furto con scasso o in concomitanza con un tentativo di furto con scasso dimostrabile.
Il furto con evasione è equiparato al furto con scasso.
Non sono danni derivanti da furto con scasso e rapina i danni conseguenti a eventi incendiari, eventi naturali e terremoti.
- K.5 Furto semplice**
Furti che, in base alle tracce, alle testimonianze o alle circostanze, non possono essere definiti furti con scasso o rapine.
Non sono danni derivanti da furto semplice i danni conseguenti a eventi incendiari, eventi naturali e terremoti.
- K.6 Danni d'acqua**
Danni provocati da
– acqua e altri liquidi fuoriusciti da condutture che servono soltanto l'azienda, o gli stabili (incluse baracche e container), gli impianti edili o le installazioni edili permanenti al di fuori dello stabile, in cui si trovano le cose assicurate; e acqua proveniente dai dispositivi e dagli apparecchi che vi sono collegati, qualunque ne sia la causa;
– acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio penetrata nello stabile da grondaie, tubi esterni di scarico o attraverso il tetto, dai lucernari chiusi, dalle porte chiuse o dalle finestre chiuse;
– rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione e delle acque sotterranee o dell'acqua corrente sotterranea (acqua di pendio) all'interno dello stabile;
– fuoriuscita di acqua e altri liquidi da impianti di refrigerazione, climatizzazione, riscaldamento e relative cisterne, scambiatori di calore e/o circuiti di pompe di calore, destinati a raccogliere calore naturale di ogni genere, proveniente cioè dall'irradiazione solare, dal suolo, dalle acque sotterranee, dall'aria ambientale e da altre sorgenti analoghe, se tali installazioni sono utilizzate esclusivamente dallo stabile o gli esercizi che si trovano nello stabile stesso in cui si trovano le cose assicurate;
– fuoriuscita di acqua da letti ad acqua, acquari e fontane decorative, umidificatori e deumidificatori e climatizzatori portatili;
– gelo, cioè le spese necessarie per la riparazione e il disgelo di impianti idraulici danneggiati dal gelo e degli apparecchi all'interno dello stabile, nonché delle condutture interrate all'esterno, a condizione che queste servano solo lo stabile assicurato, un esercizio situato nello stabile stesso o eventuali piscine ubicate sul suo terreno;
– i danni d'acqua da ricondurre a condutture pubbliche che non servono lo stabile. Questa copertura si intende come copertura della differenza rispetto alle assicurazioni del proprietario di tali condutture. Prevale in ogni caso l'assicurazione del soggetto pubblico proprietario delle condutture.
Non sono danni d'acqua i danni conseguenti a eventi incendiari, eventi naturali e terremoti.
- K.7 Rottura di vetri**
Danni da rottura a:
– vetrate di edifici, cupole di lucernari, rivestimenti di facciate e pareti in vetro o plexiglas ovvero materie plastiche analoghe, utilizzate in luogo del vetro;
– piastre di cottura in vetroceramica, impianti sanitari (lavabi, lavandini, gabinetti, bidet, vasche, piatti doccia, orinatoi e pareti divisorie);
– insegne luminose e insegne pubblicitarie in vetro o in materia plastica inclusi i relativi corpi illuminanti;
– le vetrate di mobili (in vetro, plexiglas o materie plastiche similari utilizzate al posto del vetro).
Rottura vetri alle vetrate degli stabili è assicurata per gli stabili assicurati secondo questo contratto e anche per i locali in affitto o utilizzati dal contraente.
Rottura di vetri alla mobilia domestica è assicurata per i beni assicurati secondo questo contratto.
Non sono danni da rottura di vetri i danni conseguenti a eventi incendiari, eventi naturali, terremoti e danni da rottura a schermi video e display di ogni tipo.
- K.8 Disordini interni**
Violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti. Sono altresì assicurati i danni dovuti a saccheggi in rapporto diretto con disordini interni.
- K.9 Terrorismo**
Qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura o spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello stato.
Non rientrano nell'ambito del terrorismo i disordini interni.
- K.10 Tecnica**
K.10.1 Impianto tecnico
Unità completa, autonoma e funzionale, costituita da parti o dispositivi collegati tra di essi per un determinato utilizzo, ivi compresi tutti i singoli componenti che ne fanno parte, tra cui i sistemi di misurazione, di comando e gestione, gli strumenti e gli impianti di alimentazione e rimozione.
K.10.2 Danni d'esercizio interni
Danni dovuti a difetti di costruzione, materiale ed esecuzione, mancanza o insufficienza di lubrificazione o raffreddamento, comandi errati, cortocircuito interno, effetti di forze meccaniche, nonché avaria di impianti di misurazione, regolazione e sicurezza.
K.10.3 Macchine da lavoro semoventi
Per l'assicurazione delle macchine semoventi, sono coperti anche i danni dovuti a collisione, impatto, ribaltamento, caduta e affondamento.
K.10.4 Oggetti di montaggio e costruzione
Danni a prestazioni di montaggio durante il montaggio o lo smontaggio e successiva prova di funzionamento.

	Danni dovuti a un incidente di costruzione a prestazioni di costruzione in sovrastruttura e sottostruttura durante il periodo di cantiere fino al collaudo.		
K.11	Valore a nuovo Spese per il ripristino o il riacquisto di oggetti dello stesso tipo, capacità e qualità, incluse le spese supplementari come dogana, trasporto, montaggio e acquisto da sostenere immediatamente prima del sinistro. Per gli stabili è costituito dal valore di costruzione locale, cioè le spese di riparazione o sostituzione necessarie per ricostruire lo stesso stabile nelle medesime dimensioni e nel medesimo luogo.	K.20	Merci Merci fabbricate in proprio, merci in fabbricazione e prodotti finiti, merci acquistate, materie prime, materiale d'esercizio, sostanze coloranti, prodotti chimici, lubrificanti, prodotti per la pulizia, imballaggi, combustibili, stampati e materiale d'ufficio, compreso il materiale non ancora utilizzato per l'elaborazione dei dati.
K.12	Valore attuale Valore a nuovo dedotto un deprezzamento corrispondente alla vita tecnica dell'oggetto, tenendo conto del tipo di impiego. Per gli stabili è il valore a nuovo meno il deprezzamento che l'immobile ha subito dall'edificazione in poi.	K.21	Installazioni Macchine, comprese le fondamenta e gli allacciamenti alla forza motrice, strumenti, attrezzi, pezzi di ricambio, mobili d'esercizio e di magazzino, nonché impianti di magazzino; installazioni edili, se non da assicurare insieme allo stabile; costruzioni mobili; mobili e apparecchiature di comunicazione, computer e attrezzature; veicoli aziendali senza targa (macchine da lavoro semoventi, veicoli elettrici, carrelli elevatori, biciclette).
K.13	Prezzo di mercato Prezzo valevole immediatamente prima del sinistro, che deve essere pagato per il riacquisto di merce distrutta o danneggiata della stessa qualità, dello stesso tipo e sullo stesso mercato, cioè: — per merci grezze, acquisti di semilavorati e lavorati, nonché materiali ausiliari, i costi di riacquisto; — per le merci in lavorazione, i costi dei materiali grezzi e ausiliari, nonché tutte le quote di costi generali di fabbricazione, amministrazione e distribuzione, oltre agli utili; — per le merci fabbricate in proprio, il prezzo di vendita meno i costi risparmiati.	K.22	Veicoli a motore Si definiscono veicoli a motore anche motociclette, ciclomotori, trattori, macchine da lavoro semoventi e rimorchi.
K.14	Valore venale dei stabili L'importo che sarebbe stato possibile realizzare in caso di vendita dello stabile immediatamente prima del sinistro. Il valore del fondo non viene considerato. Il ricavo può essere calcolato anche tramite capitalizzazione del reddito locativo generato annualmente dallo stabile.	K.23	Cose speciali e spese
K.15	Valore di demolizione di stabili Valore dei materiali da costruzione smantellati al netto delle spese di smontaggio risparmiate.	K.23.1	Oggetti particolari a) effetti (comprese biciclette e ciclomotori) del personale, dei visitatori e degli ospiti; b) valori pecuniari ovvero denaro contante, assegni di viaggio, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o articoli commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sfuse; c) modelli, campioni e forme, sagome, pellicole offset, lastre tipografiche e cilindri per la stampa, progetti; d) veicoli a motore di terzi non assicurati o non assicurati sufficientemente dai loro proprietari e che si trovano in custodia del contraente o stazionati sui siti assicurati.
K.16	Danno parziale	K.23.2	Spese Spese che maturano direttamente su oggetti assicurati o per effetto di oggetti assicurati, come conseguenza di un danno coperto, e devono essere sostenuti entro cinque anni dal verificarsi del sinistro.
K.16.1	Per l'assicurazione del valore a nuovo Si tratta di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono inferiori al loro valore a nuovo. Vengono liquidati al massimo i costi di riparazione. I resti esistenti e i danni preesistenti vengono calcolati al valore a nuovo.	K.23.3	Piantagione circostante Spese per la rimozione dei danni alle piantagioni circostanti all'interno dell'area aziendale assicurata. Come piantagioni vanno soprattutto prati, arbusti ornamentali, cespugli, fiori, alberi, siepi, suolo e humus; Non sono assicurati: — danni causati da animali di tutte le razze (ad.es. infestazione d'insetti, danni da roscichamento eccetera); — terreno agricolo e forestale; — terreni e colture commerciali, impianti sportivi; — strutture comunali, cantonali e organi di pubblica autorità.
K.16.2	Per l'assicurazione al valore attuale Si tratta di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono inferiori al loro valore attuale. Vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione. I resti esistenti e i danni preesistenti vengono calcolati al valore attuale.	K.24	Altri beni I beni immobili che non sono edifici e che si trovano al di fuori di edifici. Nella definizione di "altri beni" rientrano ad es. le infrastrutture come binari, pali, condutture, infrastruttura ferroviaria, impianti di depurazione, impianti di centrali elettriche e del gas, impianti edili al di fuori di un edificio, pontili per imbarcazioni, impianti di banchina, pontili per l'attracco di navi, pontili in generale, ponti, fontane, entrate, rampe, recinzioni, sonde interrate, fondamenta, contenitori di liquame, fosse di liquame, silos, impianti fotovoltaici e solari non fissati a uno stabile, piscine esterne a uno stabile, dighe di sbarramento, muri di sostegno, impianti eolici, rastrelliere per biciclette, terrazze, antenne non fissate a uno stabile.
K.17	Danno totale	K.25	Stabili
K.17.1	Per l'assicurazione del valore a nuovo Si tratta di danno totale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata superano il valore a nuovo.	K.25.1	Stabili Secondo i criteri tecnico-assicurativi, uno stabile è qualsiasi prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue componenti, che è coperto da un tetto, contiene locali utilizzabili ed è stato costruito come installazione permanente. È considerata tale anche la costruzione grezza di uno stabile che soddisfi i requisiti sopra specificati. Il materiale da costruzione non ancora incorporato nello stabile è invece considerato un bene mobile.
K.17.2	Per l'assicurazione al valore attuale Si tratta di danno totale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata superano il valore attuale.		
K.18	Valore di risarcimento Definizione del valore al momento del sinistro. Il valore di risarcimento è determinante per l'ammontare dell'indennizzo.		
K.19	Rappresentanti — Società per azioni: Membri del consiglio di amministrazione e della gestione superiore — Società a responsabilità limitata: Azionista e direttore amministrativo — Società in accomandita: Complementari — Società collettiva: Azionista — Impresa individuale: Proprietario — Altre forme aziendali: I supremi organi rappresentativi nominati da disposizioni legali		

Non sono considerati stabili le costruzioni provvisorie, ovvero le opere non realizzate con funzione di installazione permanente, come baracche da cantiere, capannoni per feste, gli stand da mercato.

La proprietà per piani è la quota di comproprietà di un terreno e di uno stabile appartenente ad una persona, che conferisce al comproprietario il diritto speciale di utilizzare in esclusiva determinate parti di uno stabile e di effettuare opere di ristrutturazione interna.

Nelle case residenziali e negli appartamenti sono da considerare inoltre parte dello stabile tutti gli oggetti che, secondo l'uso locale, costituiscono l'arredamento generale dello stabile e che appartengono al proprietario dello stesso, anche se possono essere asportati senza notevole perdita di valore o senza danni rilevanti all'edificio.

Nel caso di impianti industriali, artigianali e agricoli costituiti da costruzioni e installazioni inerenti all'esercizio dell'attività, l'assicurazione stabili si estende unicamente o prevalentemente agli impianti della struttura edile, ivi comprese le condutture per acqua, aria ed energia, a partire dal generatore ovvero dall'ingresso nello stabile fino agli utilizzatori (compresa la distribuzione centrale e secondaria). Le parti di impianto inerenti all'esercizio dell'attività, nonché le condutture di ogni genere che le collegano, sono escluse dall'assicurazione stabili, indipendentemente dal modo in cui sono state installate. Fra queste rientrano in particolare le macchine (inclusi i dispositivi di comando) e le installazioni e relative fondamenta che servono unicamente o prevalentemente all'esercizio dell'attività.

Le installazioni edili rese solidali allo stabile che siano state effettuate dal locatario o dall'affittuario devono essere assicurate dal locatario o dall'affittuario.

Esempi di parti integranti di stabili:

- Abbeveratoi automatici
- Allarme e spegnimento di incendi, dispositivi di
- Antenne (solo quelle appartenenti al proprietario dello stabile)
- Ascensori
- Aspiratori centrali (accessori inclusi)
- Bilancia (parte edile)
- Bestiame, dispositivi per legare il
- Boiler (esclusi quelli aziendali)
- Camini (parte edile)
- Cassette delle lettere (anche singole)
- Celle frigorifere (parte edile)
- Centrali elettriche (parte edile)
- Ceppo delle campane
- Cisterne, comprese le vasche (escluse quelle aziendali)
- Collettori solari (fissati allo stabile)
- Condizionamento d'aria, impianti di (esclusi quelli aziendali)
- Condotte forzate e a depressione
- Controfinestre (anche sganciate)
- Corpi luminosi, anche all'aperto* (esclusi quelli aziendali, le lampadine e i tubi al neon)
- Cucine di alberghi e ristoranti
- Cucine, installazioni per* (fornelli, dispense, frigoriferi, congelatori, lavatrici di ogni genere, eccettuate quelle aziendali, ma comprese quelle di alberghi e ristoranti)
- Decalcificazione dell'acqua, impianti di (esclusi quelli aziendali)
- Depurazione dell'acqua, impianti di (parte edile)
- Fornaci per mattoni e laterizi (parte edile)
- Fosse per letame e colaticcio (collegate con lo stabile)
- Gioco dei birilli (parte edile)
- Impianti di essiccazione* (parte edile)
- Impianti di segnalazione antincendio
- Impianti solari fotovoltaici (fissati allo stabile)
- Incenerimento rifiuti, impianti di (parte edile)
- Installazioni sanitarie
- Lavanderie* (escluse quelle aziendali)
- Linee elettriche (escluse quelle delle centrali elettriche)
- Linee telefoniche
- Macchine elettriche (appartenenti alle installazioni edili)

- Moquette*
- Parafulmini
- Pavimenti, rivestimenti per*
- Pesa a ponte (parte edile)
- Pitture decorative
- Poligono di tiro (senza bersagli e installazioni di trasporto)
- Pompe (per il riscaldamento dei locali o l'approvvigionamento dell'acqua)
- Pompe di circolazione
- Ponti elevatori per veicoli (parte edile)
- Pozzi delle turbine
- Pozzi e cantine per serbatoi
- Protezione civile, impianti della (esclusi gli equipaggiamenti per la protezione civile*)
- Quadri di comando (esclusi quelli aziendali)
- Riscaldamento, impianti di (esclusi quelli aziendali)
- Scale mobili
- Scritte pubblicitarie (incise, incastonate a muro o dipinte)
- Serbatoi (parte edile)
- Serbatoi, comprese le vasche (esclusi quelli aziendali)
- Silos (parte edile)
- Silos per foraggi (parte edile)
- Sprinkler, impianti
- Tende (compresa la stoffa)
- Tende da sole/parasole (solo installazioni fissate in modo permanente allo stabile)
- Ventilazione del fieno, installazioni per la (parte edile)
- Ventilazione, impianti di (esclusi quelli aziendali)
- Verniciatura a spruzzo, impianti per la (parte edile)
- Vetrate, teche

Legenda: * = osservare la regolamentazione speciale per opere edili

K.25.2

Installazioni edili

L'assicurazione stabili si estende anche alle installazioni edili che, pur non essendo parte integrante dello stabile, normalmente ne costituiscono una pertinenza, appartengono al proprietario dello stabile e sono fissate o modificate in modo tale da non potere essere rimosse senza subire un notevole deprezzamento o causare un danno considerevole all'immobile.

Non sono coperti dall'assicurazione stabili:

- scavi di sbancamento, educazione delle acque, opere di livellamento, riempimento e sistemazione esterna, consolidamento del terreno di fondazione;
- beni mobili, installazioni inerenti l'esercizio;
- spese secondarie per la costruzione.

Esempi di installazioni edili:

- Acquasantiere
- Affumicatori
- Albi per affissioni
- Altari
- Altoparlanti
- Banche
- Buffet
- Cabine telefoniche
- Canaline per cavi
- Cappe di estrazione per laboratori
- Casseforti
- Caveau (camera blindata)
- Confessionali
- Fonti battesimali
- Guardaroba
- Impianti di allarme
- Impianti di depurazione dell'acqua (escluso l'utilizzo aziendale)
- Impianti interfono
- Impianti per saune

- Impianti telefonici per uso interno
- Lavagne a muro
- Palchi
- Podi
- Pulpiti
- Rampe adattabili
- Recipienti (escluso l'utilizzo aziendale)
- Sauna
- Scaffali
- Scivoli per sacchi
- Sedie
- Sirene
- Supporti per botti
- Tabernacoli
- Tavoli da laboratorio
- Tavoli da lavoro
- Teche
- Teche espositive
- Tramezzi (se appartenenti al proprietario dello stabile)
- Vasche idromassaggio

K.25.3 Impianti edili (nell'ambito degli "altri beni", ai sensi dell'articolo K.24 delle CG)

K.25.3.1 Installazioni edili esterne allo stabile, non facenti parte dello stesso, ma di pertinenza dell'immobile come:

- Alveari
- Bacini di depurazione
- Baracche per utensili
- Cisterne
- Cisterne e fosse per colaticcio
- Collettori solari
- Contenitori
- Fontane
- Fosse biologiche
- Fosse per letame
- Gazebi, pergole
- Padiglioni da giardino
- Pennoni per bandiere
- Piscine, inclusi gli impianti e le coperture
- Pollai
- Pompe di calore
- Pozzi filtranti
- Rastrelliere per biciclette
- Recinzioni
- Rimesse per carri
- Scale
- Serbatoi di qualsiasi tipo, comprese tubazioni e vasche (aziendali)
- Serre
- Silos
- Sonde e registri sotterranei
- Stalle per piccoli animali
- Tettoie
- Tinozze per torchi
- Tubature dell'acqua e linee elettriche
- Voliere

K.25.3.2 Installazioni edili esterne allo stabile, prevalentemente esposte al rischio di danni causati dagli eventi naturali, come:

- Canali
- Gallerie
- Fondamenta
- Ingressi
- Marciapiedi
- Muri di sostegno
- Ponti

- Pontili e altre passerelle
- Rampe
- Terrazze

K.25.4

Cose accessorie

In caso di dubbio, le cose accessorie condividono la sorte dell'oggetto principale.